

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio valutazioni ambientali	valutazioneambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4968 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 6596/AMB del 22/12/2021

D.Lgs. 152/2006 – LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante un impianto fotovoltaico a terra di potenza di picco pari massima a 3448 kWp (DC) e potenza di allaccio alla rete nominale ai fini della connessione di 2750 kW (AC) incluse le opere a servizio dell'impianto e opere connesse (quali l'allacciamento alla rete elettrica del Distributore)" da realizzarsi in Comune di Udine (UD). (SCR/1880).

Proponente: Società Safin S.r.l..

Il Direttore di Servizio

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;

Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli – Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);

Vista la domanda pervenuta in data 07 ottobre 2021 presentata dalla Società Safin S.r.l. per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;

Vista la nota prot. SVA/56293/SCR/1880 dd. 14.10.2021, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonché l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di Udine, al Consorzio di bonifica pianura friulana, alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, al Servizio energia della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e all'Arpa FVG;

Constatato che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:

- con nota prot. 59607 del 02.11.2021, parere da parte del Servizio biodiversità;
- con nota prot. 60937 del 08.11.2021, parere da parte di A.R.P.A. del F.V.G.;
- con nota prot. 61346 del 10.11.2021, parere da parte del Consorzio di bonifica pianura friulana;
- con nota prot. 66104 del 02.12.2021, parere da parte del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica;

Vista la Relazione Istruttoria dd. 17 dicembre 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;

Visto il parere n. SCR/102/2021 del 22 dicembre 2021 della Commissione tecnico – consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di

valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006, in relazione alle seguenti considerazioni relative agli impatti divisi per componenti ambientali:

a. impatto sul suolo.

Pur considerando l'attuale destinazione urbanistica, si ritiene importante evidenziare che il progetto in esame si inserisce in un'area di dimensioni contenute che risulta interclusa da infrastrutture di trasporto su tre lati (a nord, sud e ovest) e un'area a destinazione d'uso commerciale (a est), fattori che in ogni caso non favoriscono l'attività agricola condotta con le moderne tecniche di meccanizzazione.

Nonostante la realizzazione dell'impianto in progetto comporti una riduzione del suolo attualmente coltivato, vista la localizzazione dell'impianto e le sue dimensioni, si ritiene che l'impatto sia sulla componente sia trascurabile;

b. impatto sulla vegetazione, sulla fauna e sugli habitat.

Il progetto non ritiene significativi gli impatti sulla componente vegetazionale e faunistica, stante anche il contesto in cui è situato: si ritiene di concordare con quanto affermato dal proponente.

Viste le problematiche legate alla flora alloctona invasiva nelle aree dell'alta pianura friulana e la presenza di vegetazione arboreo – arbustiva sviluppatasi sui rilevati delle infrastrutture stradali adiacenti all'area di progetto, si segnala in proposito quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante "disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive", nonché quanto indicato dalla sezione VI-bis, art. 78-bis, 78-ter, 78-quater, della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. Si evidenzia quindi la necessità di una manutenzione delle opere a verde di progetto al fine di prevenire l'ingresso nell'area di tali specie esotiche invasive.

Si raccomanda inoltre la semina del terreno su cui insiste l'impianto di progetto con specie erbacee autoctone secondo quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 29 aprile 2005, n. 9;

c. impatto sul paesaggio.

Come sopra evidenziato, il progetto in esame si inserisce in un'area che risulta interclusa da infrastrutture di trasporto su tre lati (a nord, sud e ovest) e un'area a destinazione d'uso commerciale (a est), in un contesto paesaggistico dominato da attività artigianali e industriali.

Come segnalato anche dal Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica, l'impianto risulta di dimensioni contenute e non cumula impatto paesaggistico con altre infrastrutture: non si ritiene quindi significativo l'impatto dello stesso sul contesto paesaggistico, considerando anche che la localizzazione determina una bassa interferenza rispetto al contesto;

Ritenuto di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

Ritenuto pertanto che il progetto in argomento, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006;

Ricordato che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

Ritenuto opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, al Comune territorialmente interessato, al Consorzio di bonifica pianura friulana, alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, al Servizio energia della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e all'Arpa FVG;

Decreta

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante un impianto fotovoltaico a terra di potenza di picco pari massima a 3448 kWp (DC) e potenza di allaccio alla rete nominale ai fini della connessione di 2750 kW (AC) incluse le opere a servizio dell'impianto e opere connesse (quali l'allacciamento alla rete elettrica del Distributore)" da realizzarsi in Comune di Udine – presentato dalla Società Safin S.r.l. – non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006.

La Società Safin S.r.l. dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.

Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Udine, al Consorzio di bonifica pianura friulana, alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, al Servizio energia della

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e all'Arpa FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- dott.ssa Raffaella Pengue -
*documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*

SVA/ambel